

Codice A1709C

D.D. 29 maggio 2021, n. 467

Azienda Agri-Turistico-Venatoria "MOMO" - Presa d'atto cambio Concessionario



ATTO DD 467/A1709C/2021

DEL 29/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda Agri-Turistico-Venatoria "MOMO" - Presa d'atto cambio Concessionario

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Momo" di complessivi ha 984.85.26 nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, con rilascio della concessione a favore del Sig. Aldo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2003.

Vista la determinazione dirigenziale n. 404 del 21.12.1999 con la quale si autorizzava la permuta della superficie aziendale con estromissione di ha 232.81.92 e inclusione di ha 230.17.74, che comportava la ridefinizione della superficie dell'azienda a complessivi ha 981.60.74.

Vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 10.03.2000 con la quale è stata modificata la durata della concessione della suddetta azienda fino al 31.01.2005.

Vista la determinazione dirigenziale n. 269 dell'8.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda, fino al 31.01.2014.

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 37 del 2.03.2005 con la quale si rettificava l'intestazione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Momo" a favore della Società "Azienda Faunistico Venatoria di Momo s.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aldo DOGLIONI MAJER.

Vista l'istanza pervenuta in data 1.08.2013 dal legale rappresentante della suddetta Società Sig. Aldo DOGLIONI MAIER, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione.

Vista la successiva istanza in data 13.11.2013 con la quale, a seguito del decesso del Sig. Aldo

DOGLIONI MAJER, il figlio Sig. Carlo DOGLIONI MAJER subentrato a tutti gli effetti quale Presidente della Società “Azienda Faunistico Venatoria di Momo s.r.l.” intestataria della concessione, nel confermare la richiesta di rinnovo chiedeva di prendere atto della sua nomina a legale rappresentante della citata società.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria “Momo” di complessivi ha 981.60.74, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società “Azienda Faunistico Venatoria di Momo s.r.l.” rappresentata dal legale rappresentante Sig Carlo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2023.

Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 28.01.2019 con la quale è stata determinata, a seguito del decesso del Sig. Carlo DOGLIONI MAJER, la presa d’atto della nomina del Sig. Roberto FRIGERIO a legale rappresentante in qualità Amministratore unico della Società “Azienda Faunistico Venatoria Momo S.r.l.” concessionaria dell’azienda agri-turistico- venatoria “Momo”.

Vista ora l’istanza del Sig. Luciano CASPANI in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Faunistica “LA CELESTINA S.r.l.” con sede a Novara, intestataria della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria di Momo a seguito delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione del “CONSORZIO DELL’AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA DI MOMO” dopo aver preso atto delle dimissioni del Sig Roberto FRIGERIO da concessionario.

Preso atto che il Consorzio, ai sensi all’art. 1 dello Statuto n. 428469 di repertorio e n. 26571 di raccolta del 17.04.2004, è valido fino al 31.01.2014 e automaticamente rinnovato alla scadenza di nove anni in nove anni, e più precisamente fino al 31.01.2023.

Viste le verifiche d’ufficio inerenti l’iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Vercelli, Novara e VCO della “Società Agricola Faunistica La Celestina S.r.l.”, nonché alla Prefettura competente di Milano Brianza PR_MBUTG_Ingresso_0028029_20210519 da cui risulta che a carico di Luciano CASPANI e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011”.

Dato atto dell’osservanza dei criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Vista la scheda n. 174 dell’allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908” che fissa in giorni 90 dalla data di ricevimento dell’istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Sig. Luciano CASPANI, legale rappresentante della “Società Agricola Faunistica La Celestina S.r.l.”.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

determina

- Di prendere atto della *sostituzione dell'attuale Concessionario* (il dimissionario Sig. Roberto Frigerio) dell'Azienda Agri-Turistico-Turistico-Venatoria denominata "MOMO" ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese, ricadente nel territorio della Provincia di Novara per l'invariata area di ha 981.60.74 *con la SOCIETA' AGRICOLA FAUNISTICA LA CELESTINA S.R.L. con sede a Novara, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luciano CASPANI.*

- DI dare atto che il nuovo Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 di rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "MOMO" fino al 31.01.2023, disposizioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "MOMO" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino